

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1.E' costituita in Modena, Via Europa n.186 una Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica *NARAYANA Centro Studi Yoga*". L'eventuale variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non darà luogo o variazione dei patti associativi.

Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le quote associative, le attività, i corsi a pagamento, le sponsorizzazioni, ecc., sono finalizzati unicamente all'autofinanziamento delle iniziative e alla copertura delle spese sostenute dall'associazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari.

2. Essa ha per finalità la promozione lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dello Yoga intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,

ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello Yoga. A titolo esplicativo e non tassativo tra le finalità dell'associazione troviamo:

- la promozione di corsi di Yoga, di stage, di convegni, di seminari, di dimostrazioni, volti a diffondere la cultura e la pratica dello Yoga avvalendosi anche del contributo di persone estranee all'associazione;
- la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria di impianti e di attrezzature sportive, di immobili e impianti, propri e di terzi, abilitate alla pratica dello Yoga;
- la promozione dello Yoga in diversi contesti sociali quali le scuole, i centri per gli anziani, le carceri le "case famiglia", i centri per disabili, ecc,
- la promozione dello yoga come strumento di benessere psico-fisico, e come filosofia che parte dalla promozione della salute fisica, per arrivare a migliorare la salute mentale e spirituale.
- la promozione di tutte quelle discipline a stretto contatto con il mondo dello Yoga (es. yoga nell'acqua, massaggio shatzu, watzu (massaggio shatzu nell'acqua), meditazione, cristallo terapia, cromoterapia, riflessologia plantare, Tai Chi Chuan, Ayurveda, ecc.)
- la valorizzazione del contenuto degli Art. 2, 3 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che richiamano il valore della salute, dell'individuo, dell'autodeterminazione e della libera scelta di vita nel rispetto del singolo e della collettività;

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione potrà decidere di aderire ad un ente di promozione sportiva, accettando incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie dell'ente.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - I soci dell'Associazione si distinguono in:

a) SOCI FONDATORI;

b) SOCI ORDINARI;

c) SOCI ONORARI.

- a)** Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno dato vita all'Associazione in sede di prima costituzione, ovvero i signori Marco Barbieri, Giuliana Bellei, Nicoletta Borsari, Stefano Borsari, Chiara Corradi, Rita Neri, Massimiliano Pozzetti, Alessandra Varini, Antonio Verderami. Anch'essi sono tenuti al versamento delle quote sociali dell'Associazione.
- b)** Sono Soci Ordinari le persone fisiche che, condividendo gli scopi ed i fini della Associazione, chiedono di aderirvi e vengono accettati. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento delle quote sociali dell'Associazione.
- c)** Sono Soci Onorari tutti coloro che, soci o non soci, si siano distinti in attività di rilievo a favore della Categoria e dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario deve essere accettata ed è vitalizia; essa viene conferita dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. L'iscrizione quale Socio Onorario non comporta il pagamento della quota associativa. I Soci Onorari che siano già iscritti all'Associazione quale Soci Fondatori o Soci Ordinari, optando per il pagamento delle quote associative, conservano il diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettiva e continuativa partecipazione degli Associati. E' esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

La quota e gli eventuali contributi associativi, fatta eccezione per il trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, con divieto di rivalutazione degli stessi.

Art. 5 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda in forma scritta contenente:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
 - b) dichiarazione di accettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il silenzio protratto per 15 giorni dalla presentazione della domanda equivale alla accettazione della domanda.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti

dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 - Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni, siano essi Fondatori, Ordinari o Onorari, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dall'associazione e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. I soci si impegnano a pagare la quota associativa e ad onorare gli impegni presi nei confronti dell'associazione.

4. I soci si impegnano a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e si impegnano a non mettere in atto comportamenti dannosi nei confronti della associazione e della sua immagine.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi

- a) decesso del socio;
- b) dimissioni volontarie del socio, da comunicarsi almeno tre mesi prima dello scadere dell' anno solare;
- c) decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso;
- d) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) morosità protrattasi per oltre 15 giorni dal momento del ricevimento del sollecito per iscritto.

La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, ed è pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci

- il presidente
- il consiglio direttivo.

Art. 9 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o qualsiasi altro mezzo di comunicazione da cui risulti prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario..

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. La seconda convocazione si potrà svolgere in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni liberi prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla surroga dei primi dei non eletti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei

libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 19 Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno o diverso periodo liberamente determinato dall'associazione.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) contributi straordinari dei soci;
- d) contributi, proventi e quote associative periodiche ottenuti attraverso l'attività istituzionale dell'Associazione;
- e) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci;
- f) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- h) L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione anche in modo indiretto degli stessi nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli eventuali avanzi annuali di gestione verranno in parte reimpiegati in attività istituzionali o ad esse connesse, oppure al ripianamento di eventuali disavanzi pregressi.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 23 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da 3(tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Modena, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Art. 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.